

STATUTO

EFESTO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA VENTIMIGLIA 10

Numero REA: CT - 256039

Codice fiscale: 03813660879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	2)- varie ed eventuali.	
	La parte mi dà atto:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso in data 12	
	marzo 2005;	
	- che sono presenti, in proprio o per deleghe agli atti sociali,	
	numero tre (3) soci su numero tre (3) soci iscritti nel relativo	
	libro, giusta foglio presenze che - previa esenzione fattamene dalla	
	lettura - si allega al presente sotto la lettera A);	
	- che si è regolarmente formata a norma di quanto previsto nell'art.	
	20 dello statuto;	
	- che pertanto si può validamente deliberare sull'ordine del giorno	
	anzi riportato.	
	Presiede l'assemblea, a norma dell'art. 20 dello statuto sociale, il	
	Presidente, il quale propone e illustra le modifiche allo statuto	
	vigente, dipendenti dai decreti legislativi 5 e 6/2003, e le sottopone	
	all'assemblea che, all'unanimità, delibera di recepirle e,	
	conseguentemente, di adottare il seguente testo di statuto che regoli	
	i rapporti derivanti dal contratto sociale:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1	
	Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Catania, la Società cooperativa	
	denominata "EFESTO - Cooperativa Sociale", ai sensi dell'art.1,	

	lettera b) della legge 381/91 e successive modificazioni e/o	
	integrazioni.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di	
	legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei	
	relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art.2	
	Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce,	
	accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega Nazionale delle	
	Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3	
	Scopo mutualistico	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui	
	all'art.4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	

	svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma, punto b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione in vigore.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6	
	delle legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e /o	
	integrazioni.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non	
	soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro	
	previsto dalle normative in vigore.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il	
	principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non	
	soci.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	senza fini di speculazione privata.	
	Art.4	
	Oggetto sociale	
	La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e	
	al precedente art.3, ha per oggetto:	
	- servizi di guardiana di auto, beni pubblici e privati;	

	- servizi di ristrutturazione, riattamento, manutenzione e pulizia di	
	appartamenti, uffici, scuole ed altri edifici ed ambienti di qualsiasi	
	natura;	
	- servizi di consulenza a privati, imprese ed enti pubblici;	
	- servizi di pronto intervento tecnico, rivolto a famiglie, comunità,	
	enti pubblici ed altre realtà sociali di qualsiasi tipo;	
	- interventi nel campo dell'allestimento tecnico, manutenzione e	
	pulizia del verde pubblico e privato;	
	- attività di raccolta e di riciclaggio di materiali usati e di	
	rifiuti solidi urbani;	
	- manutenzione e produzione di articoli in legno, ferro e ceramica;	
	- realizzazione prodotti editoriali come libri, stampe ecc.;	
	- coltivazione di prodotti alimentari e di piante ornamentali;	
	- allevamento di bovini, ovini, caprini ed altri animali;	
	- attività di tipo artigianale connesse a quelle dei settori sopra	
	indicati;	
	- attività di informazione, formazione professionale, formazione al	
	lavoro, acquisizione di abilità pratiche, progettazione, nei settori	
	connessi all'oggetto sociale;	
	- attività sportive, integrative, di laboratorio e di insegnamento	
	presso scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa potrà	
	compiere tutte le operazioni, gli atti e negozi giuridici necessari.	
	Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato. Potrà inoltre	

	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	aziendale o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge n. 31	
	gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con	
	decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	Essa può partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi	
	dell'art.2545-septies.	
	Essa può utilizzare la legislazione in vigore ed utilizzare	
	finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea,	
	dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti	
	pubblici e privati.	
	Art.5	
	Requisiti mutualistici	
	La cooperativa:	
	1)destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo	
	11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile	
	di esercizio;	
	2)non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	

	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	3)non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	4)non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	5)devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato	
	ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.6	
	Soci Ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività	

	economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per	
	l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e	
	professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più	
	idoneo alle esigenze della cooperativa.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio o in	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo, ai fini	
	dell'ammissione, se esiste la suddetta condizione e la eventuale	
	dimensione dell'attività.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono	
	essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art.7	
	Soci speciali	
	Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria	

	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in	
	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici.	
	La durata del periodo di formazione o inserimento è stabilito in anni	
	da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di	
	amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle	
	esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo	
	periodo.	
	La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere	

	al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50%.	
	per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per	
	assumere il quadro di riferimento normativo della SPA.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in	
	occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	
	bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	

	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il	
	socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e	
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti	
	la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 14.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci e non possono	
	determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.	
	Art.8	
	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al	
	consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza,	
	data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di	
	cui all'articolo 34 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono	
	essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a)	
	del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto	
	sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la	
	rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto	
	costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale	
	dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se	
	nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione	
	alle Cooperativa assunta dall'organo competente per statuto,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la	
	inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta	
	giorni sull'ammissione della domanda, determinando:	

	-le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;	
	-l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle	
	riserve divisibili, che dovrà essere versato con la stessa modalità ed	
	i termini del capitale sociale;	
	-sull'eventuale tassa di ammissione;	
	-sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la	
	cooperativa.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di	
	amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio	
	può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni	
	dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art.9	
	Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	

	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo 22;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	Art.10	
	Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art.11	
	Incompatibilità	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una	
	attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in	
	concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione	
	dell'Organo di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e	

	delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art.12	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.13	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo di	
	amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, il quale	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare	
	le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.	
	Art.14	
	Esclusione	

	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa	
	dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione	
	del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati	
	che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,	
	nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non	
	consentano la prosecuzione del rapporto.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	

	farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art.15	
	Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono	
	essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla	
	deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione	
	del rapporto mutualistico.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui al successivo articolo 29.	
	Art.16	
	Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai	
	sensi del successivo articolo 20, lettera c), la cui liquidazione	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	

	dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al	
	socio ai sensi del successivo articolo 20, può essere corrisposta in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di (cinque) anni.	
	Il socio receduto o escluso ha altresì diritto, nei termini previsti	
	per il rimborso del capitale di cui al precedente comma,	
	all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla	
	quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo	
	quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento	
	della cooperativa sia inferiore ad un quarto.	
	Art.17	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità	
	previste dal presente statuto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi	
	sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del	
	decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	

	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società	
	possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	del precedente art.16.	
	Art.18	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno	
	richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo	
	al fondo di riserva legale.	
	Titolo IV	
	Art.19	
	Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui	
	all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori	

	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi	
	ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto	
	previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento	
	dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente	
	articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Titolo V	
	Art.20	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	
	dell'Organo di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite	

	dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare:	
	a) il tipo di scambio mutualistico;	
	b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento,	
	che non deve essere inferiore ad un quarto;	
	c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.	
	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non	
	possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.	
	Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessario	
	rispettare anche quello previsto dall'art.3, comma 2, lettera b della	
	legge 142/01 e, pertanto, il massimo erogabile è il minor valore tra	
	quello derivante dall'avanzo di gestione generato dal lavoro dei soci	
	e quello del 30% delle retribuzioni dei soci stessi.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun	
	socio:	
	a.in forma liquida;	
	b.mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con	
	l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno	
	ripartiti i ristorni.	

	Titolo VI	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Art.21	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a.dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del	
	valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge;	
	b.dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 19;	
	c.dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d.dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art.8;	
	e.dalla riserva straordinaria;	
	f.dalle eventuali riserve divisibili;	
	g.da ogni altro fondo di riserva costituito dalla assemblea e/o	
	previsto per legge;	
	h.dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il	
	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni	
	sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), nel caso	

	di costituzione di riserve divisibili, sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori	
	durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art.22	
	Modalità di versamento delle quote	
	I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 25% delle	
	quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno	
	previste e comunicate dall'Organo amministrativo nella lettera di	
	ammissione.	
	La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità	
	che verranno stabilite dall'Organo amministrativo ed indicate nella	
	stessa comunicazione di ammissione.	
	Art.23	
	Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal	
	socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i	
	quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	

	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	
	socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo	
	34.	
	Art.24	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi	
	in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura	
	del 3%;	

	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente art.20, nel caso in cui intenda	
	qualificare il ristorno come distribuzione degli utili;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai	
	fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 19;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui	
	alle lettere f) e g) dell'art.21.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura	
	indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del	
	ristorno.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.25	
	Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1)l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili;	
	2)la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3)la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4)le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5)la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7)l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8)la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo	
	2479-bis del codice civile.	
	Art.26	
	Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	L'assemblea potrà anche essere convocata tramite comunicazione via fax	

	o via posta elettronica, purchè venga trasmessa a recapiti telefonici	
	o indirizzi comunicati ufficialmente dai singoli soci.	
	Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta	
	elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma	
	diversificata.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.27	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 6 e 7 del precedente articolo 25, per i quali è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Art.28	
	Votazioni	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.29	
	Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della	
	quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Art.30	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art.31	
	Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da	

	due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione	
	della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra	
	i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai	
	soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo	
	richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori,	
	sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni	

	sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in	
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a	
	singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda,	
	la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra	
	società.	

	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni	
	di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza	
	della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al	
	vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del	
	codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti	

	gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli	
	amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In	
	presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la	
	remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo,	
	sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Art.32	
	Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	

	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla	
	decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su	
	iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e	
	amministrativo della società. e sul suo concreto funzionamento.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie	
	spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c. L'organo	
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono	

	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i	
	motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci,	
	alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Nelle ipotesi in cui la sua presenza sia resa obbligatoria da	
	inderogabili disposizioni di legge, potrà altresì essere nominato un	
	Revisore contabile con le funzioni e prerogative di cui agli	
	artt.2409ter e ss. c.c..	
	Sia i Sindaci che il Revisore contabile devono avere i requisiti	
	prescritti dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.34	
	Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci	
	e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta	
	da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da	
	entrambe le parti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30	
	giorni dall'incarico ricevuto. Nel caso in cui le parti non trovino	
	l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, a richiesta della parte più	

	diligente, dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	
	parti .	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.17	
	gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.35	
	Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.36	
	Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari	
	alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.37	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri	
	e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie."	
	Stante quanto precede l'assemblea procede immediatamente e	
	all'unanimità a nominare FAILLA Agatino Marcello Amministratore Unico.	
	Il predetto accetta la carica e si dichiara nelle condizioni di legge.	
	La nomina è a tempo indeterminato.	
	L'assemblea, sempre all'unanimità, delibera di non procedere a nomina	
	dell'organo di controllo.	
	I componenti danno espresso mandato all'Amministratore Unico e legale	
	rappresentante ad apportare al presente atto qualsiasi aggiunta,	
	modifica o soppressione venisse eventualmente richiesta dalle	